



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 13 maggio 2015 n.70

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate da chi richiede benefici, incentivi, partecipa a gare d'appalto;*
- *l'urgenza di adottare una norma che impedisca l'elargizione di soldi pubblici a sostegno di attività che non ne hanno diritto con grave danno per lo Stato e per l'economia del Paese;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.16 adottata nella seduta del 6 maggio 2015;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

CONTROLLO REQUISITI PER COLORO CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo Unico

1. L'Ufficio o l'Ente del Settore Pubblico Allargato competente, così come definito dall'articolo 4 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188, all'esclusivo fine della concessione di crediti, contributi, benefici, incentivi, assegnazioni di gare d'appalto o del controllo dei requisiti in capo ai Pubblici Dipendenti, richiede alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le informazioni dalla stessa raccolte e detenute ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n.98 e dell'articolo 2 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 50 riferibili ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che richiedono la suddetta concessione, o l'assegnazione di gare d'appalto o siano Pubblici Dipendenti. L'Ufficio o l'Ente del Settore Pubblico Allargato nella richiesta di informazioni alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino indica la legge di riferimento e i relativi articoli in forza dei quali deve procedere alla verifica dei requisiti, allegando copia dell'istanza presentata per richiedere il credito, contributo, beneficio o incentivo o il verbale della gara d'appalto o le norme in base alle quali deve effettuare i controlli sui Pubblici Dipendenti. La provenienza della richiesta da parte dell'Ufficio o dell'Ente del Settore Pubblico Allargato solleva comunque la Banca Centrale della Repubblica di San Marino da ogni onere di verifica e responsabilità circa la legittimità della presentazione della richiesta stessa, che deve pertanto presumersi.

2. Nei casi di cui all'articolo 20, comma 2, della Legge 27 giugno 2013 n. 71, l'Ufficio Industria,

Artigianato e Commercio, invia alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino la comunicazione pervenuta da parte delle fiduciarie sammarinesi ed estere. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio la difformità o la conformità delle comunicazioni pervenute da parte delle fiduciarie sammarinesi ed estere ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge n. 98/2010, rispetto alle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 2 della Legge n.98/2010.

3. L'accesso alle precedenti informazioni non costituisce violazione del segreto d'ufficio di cui all'articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, fermo restando quanto ivi previsto circa l'estensione del regime di segretezza all'Ufficio o Ente del Settore Pubblico Allargato ricevente le informazioni.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 maggio 2015/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

